



# CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 30/04/2016

### OGGETTO:

**I.U.C. (Imposta Unica Comunale).**

**Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe e scadenze pagamento per l'anno 2016 - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI)**

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSBOCH DOMENICO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
GAETANO EDOARDO	Vice Sindaco	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
BEVACQUA FRANCESCA	Consigliere	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
LEONE CLAUDIO	Consigliere	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Consigliere	X	
INTRAVARTOLO DANIELE	Consigliere		X
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
RICCIARDI FERNANDO	Consigliere	X	
LACCHI ANDREA	Consigliere	X	
ZUCCO CHINA' MARTINO	Consigliere		X
RAIMONDO ALDO	Consigliere	X	
CHIAPETTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
NAVONE RENATO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
	Totale:	15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **Deliberazione n. 31 del 30/04/2016**

### **OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale).**

**Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe e scadenze pagamento per l'anno 2016 - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI)**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Illustra l'argomento il vicesindaco;*

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IMU - TASI in materia di TARI è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

Considerato che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Ritenuto ai sensi dei commi 651 – 652 L. 147/2013 di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2015 per la definizione delle tariffe TARI;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/04/2016, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui rifiuti, approvato con la deliberazione sopracitata;

Preso atto che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i Comuni sono tenuti ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016

Dato altresì atto che l'approvazione del piano finanziario costituisce l'atto primario al fine della determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti;

Visto l'allegato Piano Finanziario (Allegato A) predisposto dal Settore Tributi utilizzando anche i dati forniti dall'ente gestore e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione (Allegato B) nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

Dato atto che per l'anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del citato DPR 158/99 l'Ente Locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lgs 22/97, per il Comune di Rivarolo Canavese è stato attribuito alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 50,00% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 50,00%;

Considerato che, contestualmente alla redazione del Piano Finanziario, si rende necessario determinare le tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l'anno 2016 sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della componente sui rifiuti (TARI) e nel Piano Finanziario, nonché stabilire i criteri di ripartizione dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica ai sensi dell'art. 49 comma 10 del D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n.158/1999, il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (Kb) di cui alla tabella 2 del D.P.R. n.158/1999; i coefficienti di potenziale produzione (Kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche di cui alla tabella 3a del D.P.R. n.158/1999, i coefficienti potenziali di produzione Kg/mq anno (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche di cui alla tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, di determinare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nei valori idonei ad assicurare i minori scostamenti tariffari rispetto al precedente sistema impositivo;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale - Tributo sui rifiuti (TARI) prevede agevolazioni e che eventuali concessioni, comportanti riduzione della tariffa, troveranno adeguata copertura finanziaria nel bilancio del Comune;

Ritenuto quindi stabilire:

- **per le utenze domestiche**, per l'anno 2016, i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n.158/1999 come risulta nella relazione al Piano Finanziario (Allegato A) ;
- **per le utenze non domestiche**, per l'anno 2016, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, così come risulta della relazione al Piano Finanziario (Allegato A)

Considerato che la copertura dei costi riferita alle riduzioni e/o esenzioni di cui agli art. 21 comma 4 e art. 22 comma 2 del regolamento TARI vigente trovano copertura nel Bilancio di Previsione anno 2016;

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano finanziario per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi Finanziari e Settore Tributi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Si apre la discussione:

- il cons. Diemoz precisa che non è aumentato l'importo;
- il cons. Raimondo chiede se è stata presa in considerazione il fatto che cambi qualcosa a livello di tassazione per gli imbullonati. Annuncia voto contrario.

- il cons. Diemoz precisa che l'ammontare totale della spesa è diminuita le bollette possono variare per la parte fissa e variabile quindi qualcuno può pagare di più o di meno;
- il cons. Vittone lo avevamo già contestato per il 2015, il metodo normalizzato è un sistema non premiante. Il servizio non è soddisfacente;
- il presidente Rosboch ricorda che il dec deve controllare il rispetto del capitolato;
- infine intervengono il segretario ed il sindaco per delle spiegazioni tecniche ed illustrative riferite al piano finanziario ed ai diversi incontri con il tavolo tecnico per le tariffe;

*Gli interventi sono integrante riportati sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale;*

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Raimondo, Vittone e Chiapetto) e n. 1 astenuto (Navone) su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano Finanziario della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2016, (Allegati A - B) di un importo totale di € 1.876.553,16;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'iscrizione in bilancio della spesa riferita agli immobili di proprietà comunale utilizzati ai fini istituzionali e ad eventuali riduzioni o esenzioni attuate ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 per un totale di € 51.560,00;
3. Di dare atto che come previsto dall'articolo 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008, il Ministero dell'Istruzione verserà quale rimborso per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, un importo presunto di € 10.329,41, quale quota accertata nell'anno precedente;
4. Di dare atto che la quota a carico degli utenti è pari ad € 1.814.663,75 demandando al Responsabile dei Servizi Finanziari l'iscrizione del relativo accertamento in bilancio;
5. Di dare atto che la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, per l'anno 2016 è calcolata sul 100 % del costo del Piano Finanziario 2016, escluso il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;
6. Di dare atto che i costi totali TARI – anno 2016 di € 1.876.553,16, trovano copertura integrale nel Bilancio di Previsione – anno 2016;
7. Di stabilire, per le utenze domestiche, per l'anno 2016, i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,80	1,0
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,05	2,3
4 componenti	1,14	2,6
5 componenti	1,23	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

8. di stabilire per le utenze non domestiche, per l'anno 2016, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione e Kg/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,04	8,50
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,00
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,70
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
30	Discoteche, night club	1,04	8,56
40	Banchi del mercato beni durevoli	1,78	29,16
43	Banchi del mercato generi alimentari	6,92	113,56

9. di approvare le tariffe applicabili per l'anno 2016 alle singole categorie di utenza come di seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;

### TARIFFA UTENZA DOMESTICA

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Tariffa FISSA €/mq	Tariffa VARIABILE €/ANNO
1 componente	0,40759	49,75835
2 componenti	0,47892	89,56504
3 componenti	0,53496	114,44421
4 componenti	0,58082	129,37172
5 componenti	0,62667	144,29922
6 o più componenti	0,66234	169,17840

### TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,04815	1,34789
2	Cinematografi e teatri	0,67270	0,85775
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,79785	1,02929
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,37668	1,76695
5	Stabilimenti balneari	0,59448	0,75972
6	Esposizioni, autosaloni	0,79785	1,03420
7	Alberghi con ristorante	1,87729	2,41394
8	Alberghi senza ristorante	1,62699	2,08310
9	Case di cura e riposo	1,56441	2,00957
10	Ospedali	1,67392	2,15907

11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,67392	2,15171
12	Banche ed istituti di credito	0,95429	1,23270
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,54877	2,83056
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,73650	2,69577
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,93865	1,20574
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,70521	2,18112
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,70521	2,19338
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,43926	1,86743
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,11195	2,71292
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,01687	1,30622
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,28282	1,64197
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,71376	11,19235
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,58739	9,74888
24	Bar, caffè, pasticcerie	6,19506	7,95007
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,64508	4,68819
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,05060	3,91622
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,21682	14,40034
28	Ipermercati di generi misti	2,44048	3,14180
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,47544	7,03351
30	Discoteche, night club	1,62699	2,09780
40	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	5,56930	7,14624
43	Banchi di mercato generi alimentari utenze giornaliere	21,65143	27,83015

10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2016;

11. Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2016, avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATA N.	SCADENZA
Prima	14/10/2016
Seconda	30/11/2016
Terza	31/03/2017

12. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione tariffe, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Raimondo, Vittone e Chiapetto) e n. 1 astenuto (Navone) su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti espressi in forma palese;

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*La seduta consiliare viene chiusa alle ore 12,45.*

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato:

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. ROSBOCH DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Aldo MAGGIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.32 Legge n.69 del 18.06.09 e s.m.i..

Rivarolo C.se 12/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Aldo MAGGIO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00)

**ESECUTIVA IL 30-apr-2016**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Aldo MAGGIO

---

Copia conforme all'originale.

Rivarolo C.se 12/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Aldo MAGGIO

---